

**ACCORDO ATTUATIVO
DELLA CONVENZIONE QUADRO
TRA IL MINISTERO DELLA CULTURA
E
LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**

**PROGETTO
DI VALORIZZAZIONE DEI PROGETTI FINALISTI
ALLA SELEZIONE A
CAPITALE ITALIANA DELLA
CULTURA – II EDIZIONE**

Tra

Ministero della cultura (di seguito per brevità “**MINISTERO**”) – **Segretariato generale**, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 97803850581, in persona del Segretario generale Dott. Mario Turetta,

e

Ministero della cultura - Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, Via Milano, 76 – 00184 Roma, in persona del Dirigente del Servizio I dott. Marco Puzoni delegato dal Segretario generale avvocato dott. Mario Turetta,

e

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 97900380581, in persona del Direttore e legale rappresentante, Arch. Maria Alessandra Vittorini (di seguito per brevità “**FONDAZIONE**”).

(Congiuntamente definite le “**Parti**” o, disgiuntamente, la “**Parte**”).

PREMESSO CHE

1) Il programma “*Capitale italiana della cultura*” è nato nel 2014, a seguito della grande

partecipazione delle città italiane alla selezione per la “*Capitale europea della cultura*” 2019, che ha visto premiata Matera. In quell’occasione vennero proclamate congiuntamente le altre cinque finaliste, ossia Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena, “*Capitale italiana della cultura*” 2015, dando così vita al programma per l’anno successivo. A seguito dell’istituzione dell’iniziativa, con il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a partire dal 2016, ogni anno è stato emanato un bando, seguito sempre dalle candidature di molte città, per individuare la “*Capitale italiana della cultura*”.

2) Per l’anno 2023, il titolo di “*Capitale italiana della cultura*” è stato conferito a norma di legge (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 183, comma 8bis) alle città di Bergamo e di Brescia, al fine di promuovere il settore socio-economico e culturale dell’area sovra provinciale maggiormente colpita dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

3) La Giuria per la selezione della città “*Capitale italiana della cultura*” per l’anno 2025, normata dal bando recato dal decreto del Segretario generale del Ministero della cultura 28 aprile 2022, n. 318, ha raccomandato al Ministro la candidatura del Comune di Agrigento quale più idonea a essere insignita del titolo (nota del Segretario generale prot. n. 11805 del 31 marzo 2023).

4) La FONDAZIONE è, secondo l’art. 1, comma 2, dello Statuto della stessa, “*un istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati nell’ambito delle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali*”.

5) La FONDAZIONE, come indicato dal predetto Statuto all’art. 2, “*come istituto di ricerca e studi avanzati*”, “*promuove e realizza progetti di ricerca e pubblicazioni*”, “*promuove la messa in rete e l’integrazione, al livello internazionale, delle attività di ricerca e formative realizzate dagli uffici centrali e periferici (...) del Ministero e dagli enti vigilati dallo stesso*” e “*promuove l’integrazione, gli scambi e i contatti fra le più avanzate esperienze nazionali e internazionali negli ambiti della gestione, ricerca, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali*”.

6) In data 28 gennaio 2022 le Parti hanno sottoscritto un Accordo attuativo per la realizzazione dei progetti per la valorizzazione e valutazione dell’iniziativa “*Capitali italiana della cultura*” e, il 28.09.2022, il relativo Addendum che insieme definivano il percorso di *capacity building* per le città finaliste a “*Capitale italiana della cultura*” 2024, denominato

successivamente “Cantiere Città”.

7) La prima edizione del progetto è stata svolta con successo. Nove città su dieci hanno aderito alla proposta progettuale e hanno svolto con soddisfazione il percorso previsto fino alla sua conclusione.

VISTI

- La Convenzione quadro stipulata fra il MINISTERO e la FONDAZIONE in data 12/11/2019 (Segretariato generale rep. 8, Fondazione rep. 31) (Allegato A);
- La richiesta di collaborazione e sostegno alla realizzazione della seconda edizione del progetto “Cantiere Città” inviata da parte della FONDAZIONE al MINISTERO (prot. 613 del 07/02/2023);
- Il riscontro positivo del MINISTERO inviato alla FONDAZIONE con nota prot. 4875 del 08/02/2023;
- Il ruolo del Segretariato generale che attraverso il servizio VI, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, cura la procedura per il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura;
- L’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, il quale stabilisce che tra i compiti della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, rientrano le iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero;
- L’art. 2 dello Statuto della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, il quale stabilisce che la FONDAZIONE “promuove e realizza progetti di ricerca e pubblicazioni”, “promuove la messa in rete e l’integrazione, al livello internazionale, delle attività di ricerca e formative realizzate dagli uffici centrali e periferici (...) del Ministero e dagli enti vigilati dallo stesso” e “promuove l’integrazione, gli scambi e i contatti fra le più avanzate esperienze nazionali e internazionali negli ambiti della gestione, ricerca, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali”;
- L’art. 5 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 recante, *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del*

presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- La determina del Segretariato generale Mic, rep. 16 del 13 aprile 2023, con la quale è stato autorizzato l'avvio delle procedure funzionali volte a dar seguito all'Accordo attuativo tra il Ministero della cultura - Segretariato generale e Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali e la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali per la seconda edizione del progetto *“Percorso di valorizzazione dei progetti finalisti alla selezione a Capitale italiana della Cultura”*.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Le Parti, come sopra rappresentate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nell'ambito di un'azione di valorizzazione del programma *“Capitale italiana della cultura”*. Per il 2023 questa prevede:

- il progetto di accompagnamento, articolato in un percorso individuale dedicato a ogni città partecipante e uno collettivo per tutte le città finaliste per la *“Capitale italiana della cultura 2025”*
- una *“Special edition”* dedicata a Bergamo e Brescia, Capitale italiana della cultura 2023, con un programma di accompagnamento sugli aspetti metodologici relativi alla valutazione.

Le due iniziative saranno svolte secondo le modalità e le fasi dettagliate nell'Allegato B, Scheda progetto, relativa al progetto *“Cantiere Città 2”* (di seguito per brevità **“Progetto”**).

Articolo 1

(Premesse)

- 1.1** Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo operativo ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Convenzione quadro stipulata fra il MINISTERO e la FONDAZIONE in data 12/11/2019 (Segretariato generale rep. 8, Fondazione rep. 31), il cui contenuto viene integralmente richiamato fra le Parti in questa sede.
- 1.2** l'art. 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE che prevede la possibilità per le Autorità nazionali, regionali e locali, ove ne ricorrano i presupposti, *“di decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni”*;

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle Parti)

- 2.1** Il presente Accordo disciplina gli impegni operativi di ciascuna Parte, l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo del Progetto, nonché i tempi di esecuzione delle rispettive attività e l'impiego delle reciproche risorse.
- 2.2** Attraverso il Progetto, il MINISTERO intende mettere a punto una strategia e un modello innovativo di *capacity building* con cui sostenere le città finaliste alla selezione per la *“Capitale italiana della cultura”* per l'anno 2025. Inoltre, il MINISTERO vuole supportare le città di Bergamo e Brescia nell'esecuzione della complessiva valutazione del programma di Bergamo-Brescia 2023 - Capitale italiana della cultura.
- 2.3** La FONDAZIONE, dal canto suo, ha lo specifico interesse ad approfondire il programma *“Capitale italiana della cultura”* e ad analizzarne le dinamiche e gli effetti sulla vita culturale dei territori, sia delle città che hanno ricevuto il titolo, sia di quelle che hanno portato a termine il percorso di candidatura con buoni risultati. È di particolare rilievo inoltre, per l'attività della FONDAZIONE, l'approfondimento delle metodologie per la valutazione degli effetti degli interventi culturali; allo stesso modo

è utile alla FONDAZIONE mettere a punto e sperimentare un percorso innovativo di accompagnamento alle dieci finaliste del programma per il 2025, teso a rafforzare le competenze dei promotori e le reti territoriali create intorno al progetto di candidatura, processo che permetterà alla FONDAZIONE di rafforzare la propria interlocuzione con gli attori del territorio.

Articolo 3

(Oggetto)

- 3.1** Oggetto del presente Accordo è l'organizzazione delle azioni congiunte relative alla realizzazione del Progetto:
- la valorizzazione dei progetti delle città finaliste alla “*Capitale italiana della cultura*” per l'anno 2025 attraverso la costruzione di un percorso di *capacity building* destinato ai rappresentanti delle città, i progettisti del dossier e gli altri portatori di interesse individuati dalle singole città;
 - la costruzione di un percorso di accompagnamento alla “*Capitale italiana della cultura 2023*” volto alla definizione di uno o più schemi di valutazione degli effetti del programma di Bergamo-Brescia 2023 - Capitale italiana della cultura.

Le azioni congiunte saranno realizzate con le modalità e le fasi dettagliate nell'Allegato B.

Articolo 4

(Obblighi delle Parti)

- 4.1** Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informate le altre Parti sulle attività effettuate.
- 4.2** Le Parti si impegnano a partecipare attivamente con proprie risorse tecniche e umane agli interventi previsti nell'ambito del Progetto.
- 4.3** Attraverso il Comitato di cui al successivo articolo 7, le Parti congiuntamente:
- procedono al coordinamento scientifico e all'indirizzo strategico del Progetto;
 - vagliano le scelte metodologiche;
 - esprimono un parere sugli esperti selezionati dalla Fondazione, secondo i criteri

determinati come al successivo articolo 4.4

- supervisionano le relazioni e gli output previsti dal Progetto (così come da Allegato B);
- provvedono al monitoraggio e alla valutazione degli esiti del Progetto, alla cui realizzazione possono contribuire anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.

4.4 Il MINISTERO cura l'attuazione del progetto per la parte di competenza:

- il Servizio VI del Segretariato generale promuove l'interlocuzione sia con le città finaliste per l'edizione 2025 che con la città di Bergamo e Brescia – Capitale italiana della cultura 2023;
- il Servizio VI del Segretariato generale collabora alla raccolta della documentazione relativa alle candidature all'edizione 2025, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia di documentazione amministrativa, e, laddove questa non sia già di dominio pubblico, previo assenso delle Amministrazioni competenti;
- il Servizio VI del Segretariato generale coordina la partecipazione al progetto dei suoi Uffici e Istituti eventualmente coinvolti;
- il Servizio VI del Segretariato generale copre i costi del Progetto, secondo quanto previsto al successivo articolo 8.2;
- il Servizio I della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali individua, unitamente alla Fondazione, i criteri per la selezione dei collaboratori e dei referenti scientifici;
- il Servizio I della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali cura il monitoraggio e la valutazione in collaborazione con la FONDAZIONE.

4.5 La FONDAZIONE in particolare:

- garantisce il *project management* del Progetto;
- incarica e coordina gli esperti esterni;
- copre i costi del Progetto, secondo quanto previsto al successivo articolo 8.2.

Articolo 5
(Durata - Proroga)

- 5.1** Il presente Accordo decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale a opera della Parte che per ultima ha provveduto alla sottoscrizione e avrà termine 12 mesi dopo la data di trasmissione, salvo diverso accordo fra le Parti.
- 5.2** Le Parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 giorni prima del termine conclusivo dell'Accordo, procedere alla presentazione di una richiesta di proroga del termine stesso.

Articolo 6

(Modalità di realizzazione)

- 6.1** Le Parti saranno direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo e con la tempistica di cui all'Allegato B.
- 6.2** Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto.
- 6.3** Le Parti, al fine di realizzare le attività derivanti dal presente Accordo, possono avvalersi della collaborazione di soggetti terzi a fronte di un comune accordo nel rispetto della normativa vigente.
- 6.4** Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa dai rischi professionali per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e a cose e per gli infortuni connessi alle attività svolte dal proprio personale e, comunque, per tutte le attività svolte presso le rispettive sedi.

Articolo 7

(Comitato – Referenti)

- 7.1** Le Parti costituiranno un Comitato che svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio per tutte le fasi di avanzamento del Progetto.
- 7.2** Il MINISTERO, per il Segretariato generale, indica quale coordinatore del Progetto il Direttore del Servizio VI – Eventi, mostre, manifestazioni del Segretariato generale, Dott.ssa Francesca Saccone, e quale referente il Dott. Davide Latella, in qualità di

Funzionario responsabile per la “*Capitale italiana della cultura*”.

- 7.3** Il MINISTERO, per la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali, indica quale coordinatore del Progetto il Direttore del Servizio I e quale referente la dott.ssa Elisabetta Borgia, in qualità di Funzionario responsabile.
- 7.4** La FONDAZIONE indica quale coordinatore del Progetto il Coordinatore generale della stessa, Dott. Marcello Minuti, e quale referente la Dott.ssa Francesca Neri, in qualità di Responsabile dell’Area supporto all’innovazione e progetti complessi.
- 7.5** Le Parti si riservano il diritto di identificare nuovi o ulteriori referenti rispetto a quelli indicati ai precedenti commi 7.2, 7.3 e 7.4.

Articolo 8

(Oneri finanziari)

- 8.1** Le attività oggetto del presente Accordo verranno realizzate con le risorse delle Parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento, e tramite il ricorso a risorse esterne.
- 8.2** La FONDAZIONE sostiene in via diretta i costi di attuazione del Progetto mediante risorse interne o esterne, come meglio specificato nell’Allegato B per un importo totale stimato a preventivo di € 100.000,00 (centoemila/00). Il MINISTERO si impegna a coprire i costi di realizzazione del Progetto con un apporto massimo di € 25.000,00.
- 8.3** Le Parti, durante l’esecuzione del presente Accordo, si impegnano all’osservanza delle disposizioni vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo non sono rese nell’esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.
- 8.4** La mancata presentazione della documentazione consuntiva delle spese sostenute a valere sul contributo del Ministero, specificate al punto 8.2, comporterà la decadenza dal contributo, con conseguente obbligo da parte della FONDAZIONE di restituzione integrale del contributo medesimo, con riversamento delle somme erogate dal Ministero della Cultura entro il termine del 31.12.2023.
- 8.5** La FONDAZIONE in relazione allo stanziamento erogato dal Ministero della Cultura,

pari a 25.000,00 euro, si impegna a fornire una rendicontazione documentata e dettagliata, corredata dai singoli giustificativi di spesa, entro il termine del 31.12.2023.

Articolo 9

(Riservatezza)

- 9.1** Salvo quanto diversamente previsto nel presente Accordo, le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione a esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per l'intera durata dello stesso.
- 9.2** Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo.
- 9.3** Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità del presente Accordo, parte integrante della Convenzione quadro tra il MINISTERO e la FONDAZIONE firmata in data 12/11/2019 (Segretariato generale rep. 8, Fondazione rep. 31), sarà effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

Articolo 10

(Revisione dei contenuti oggettivi dell'Accordo)

- 10.1** Qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico o venga effettuata una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente perseguito con la predetta Convenzione quadro stipulata in data 12/11/2019 (Segretariato generale rep. 8, Fondazione rep. 31) ovvero con il presente Accordo, ovvero ancora le risorse finanziarie disponibili per la FONDAZIONE non garantiscano la realizzazione delle attività e il contestuale perseguimento degli obiettivi statuari della FONDAZIONE,

le Parti si impegnano a verificare, in virtù del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra amministrazioni e ai fini della conservazione del presente Accordo, la possibilità di revisionarne i contenuti oggettivi e di rideterminarli per renderli conformi al mutato assetto di interessi pubblici intervenuto in costanza di rapporto. La revisione dei contenuti oggetto del presente Accordo, debitamente sottoscritta da entrambe le parti, dovrà essere prodotta esclusivamente in forma scritta e sarà vincolante per le Parti.

Articolo 11

(Proprietà e utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)

- 11.1** Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, le Parti saranno titolari dei diritti relativi ai risultati e a tutto il materiale prodotto in occasione della realizzazione del Progetto.
- 11.2** Ogni parte ha facoltà di utilizzare autonomamente i risultati e i documenti del Progetto esclusivamente per le proprie attività istituzionali, senza dare preventivo avviso all'altra parte.

Articolo 12

(Trattamento dei dati personali)

- 11.1** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente atto vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR).
- 11.2** I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR.
- 11.3.** L'Amministrazione potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

- 11.4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
- 11.5. Gli interessati al trattamento potranno esercitare i diritti specifici attribuiti dagli artt. 15-22 del General Data Protection Regulation - GDPR.

Articolo 13

(Comunicazioni)

- 12.1 Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuati per iscritto, agli indirizzi e destinatari seguenti:

Per il MINISTERO:

Segretariato generale, Servizio VI:

sg.servizio6@cultura.gov.it

sg.servizio6@pec.cultura.gov.it

dg-eric@culutura.gov.it

dg-eric@pec.cultura.gov.it

Per la FONDAZIONE:

direttore@fondazione scuolapatrimonio.it

scuoladelpatrimonio@pec.it

Articolo 14

(Foro competente)

- 13.1 Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il MINISTERO e la FONDAZIONE nel corso dell'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

(Disposizioni finali)

- 14.1 Il presente accordo rappresenta quanto convenuto nelle fasi preparatorie del Progetto e le attività concordate trovano in esso piena espressione.
- 14.2 Il presente Accordo dovrà essere registrato presso i competenti organi di controllo

qualora previsti.

14.4 Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le norme del codice civile.

Allegati:

Allegato A: Convenzione quadro stipulata fra il MINISTERO e la FONDAZIONE in data 12/11/2019 (Segretariato generale rep. 8, Fondazione rep. 31).

Allegato B: Scheda progetto “*Cantiere Città 2*”. Un percorso di valorizzazione per le città finaliste a “*Capitale italiana della cultura 2025*”

Roma, 18 aprile 2023

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE TRA LE PARTI

Per il Segretariato generale

Il Segretario generale

Dott. Mario Turetta

Per la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali

Il Dirigente del Servizio I delegato

Dott. Marco Puzoni

Per la Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali

Il Presidente

Arch. Alessandra Vittorini

Convenzione quadro

(ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

Tra

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27 (00186), codice fiscale 97814710584, in persona del Segretario Generale dott. Salvatore Nastasi, (di seguito per brevità **Ministero**” o **“MiBACT”**);

e

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, codice fiscale 97900380581, in persona del Commissario straordinario Arch. Carla Di Francesco, (di seguito per brevità **“Fondazione”**).

(Congiuntamente definite le **“Parti”** o, disgiuntamente, la **“Parte”**).

PREMESSO CHE

- 1) Il Ministero ha tra i suoi compiti lo sviluppo della conoscenza del patrimonio culturale e la promozione di iniziative formative, di studio e ricerca in materia di beni e attività culturali anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati e con istituzioni di ricerca europee e internazionali;
- 2) Il Ministero cura la formazione e l'aggiornamento professionale del personale dipendente; a tal fine definisce piani di formazione, pianifica, progetta e gestisce i corsi di formazione, anche in collaborazione con università, enti e organismi di formazione, e valuta l'efficacia degli interventi realizzati;
- 3) Il Ministero favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche e private, a bandi per l'accesso a fondi europei e internazionali;

- 4) La Fondazione è stata istituita dall'art. 67 del decreto-legge 22.6.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 134, con la denominazione di "Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo". Secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2015, n. 11 la Fondazione ha mutato denominazione in "Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo". Contestualmente le attività della Scuola sono state estese al settore dei beni e delle attività culturali ed è stato previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, venisse adottato il nuovo statuto. Successivamente la denominazione è stata modificata in "Scuola dei beni e delle attività culturali", prevedendo che le sue attività siano riferite ai settori di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (art. 1, co. 6, decreto-legge 12.7.2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.8.2018, n. 97). Lo statuto è stato approvato con d.m. 11.12.2015.
- 5) Ai sensi dell'art. 1, co. 2. dello statuto, la Scuola "ha personalità giuridica di diritto privato nella forma di Fondazione di partecipazione, *secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ed è dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria, amministrativa e contabile.*" Inoltre è espressamente chiarito che "La Scuola non ha scopo di lucro e non può distribuire utili" (art. 1, co. 4, Statuto).
- 6) Le attività che la Fondazione è chiamata a svolgere, sono stabilite negli atti legislativi che l'hanno istituita e, successivamente, trasformata. È stato infatti stabilito inizialmente che "La Fondazione *provvede alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico*" (art. 67, co. 2, d.l. n. 83/2012). Con un successivo intervento normativo è stato previsto che tali attività vengano estese anche con riferimento al "settore dei beni e delle attività culturali" (art. 5, co. 1-bis, d.l. n. 192/2014).

- 7) La Fondazione è dunque soggetto preposto, per specifica disposizione normativa e statutaria, ad operare quale partner naturale di riferimento del Ministero e di altre amministrazioni e/o enti pubblici nell'attività formativa e di ricerca per il settore dei beni e delle attività culturali.
- 8) Nell'ambito della propria missione istituzionale, è interesse specifico della Fondazione sviluppare ricerche e azioni sperimentali per definire - in accordo con i mutamenti organizzativi del sistema gestione del patrimonio culturale in Italia e in linea con le riflessioni maturate in ambito europeo - competenze e fabbisogni formativi dei profili professionali del patrimonio culturale e promuovere modelli innovativi di formazione iniziale e continua.

VISTO

- 9) Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76 recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*, e in particolare l’articolo 12 *“Segretariato generale”*;
- 10) Il Protocollo d’intesa triennale stipulato fra la Direzione Generale Educazione e Ricerca del Ministero e la Fondazione in data 15/09/2017 rep. 130 con il quale le Parti si impegnano, nel rispetto delle rispettive prerogative, a collaborare per l’attuazione di percorsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti del patrimonio culturale e convengono di collaborare alla progettazione, da regolarsi tramite apposite convenzioni, di iniziative comuni al fine di fornire adeguata risposta alle esigenze di aggiornamento professionale del personale del Ministero;
- 11) La nota del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. MIBACT-UDCM-SEG. MINISTRO 0033893 del 30 novembre 2016 con la quale è stata evidenziata l’opportunità di avviare una collaborazione sinergica tra il Ministero, la Fondazione e la Scuola Nazionale di Amministrazione.
- 12) Il Protocollo d’intesa triennale stipulato fra la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e la Fondazione in data 28/07/2017 che stabilisce il quadro generale di cooperazione fra i due soggetti in favore dei funzionari e dei dirigenti del Ministero al fine di omogeneizzare, su base comune,

i livelli di conoscenza dei diversi profili professionali interni, incrementare il livello di conoscenze e competenze in materia di management, realizzare percorsi e programmi didattici di comune interesse;

CONSIDERATO CHE

- 13) Ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
- a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione».*
- 14) Ai sensi di quanto specificato dall'ANAC con delibera n. 567 del 31 maggio 2017 «*(...) la disciplina dettata dal citato art. 5, comma 6, del d. lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali i detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico» e che «la norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale istituto già previsto in passato e in linea generale dall'art. 15 della l. 241/1990, ai sensi del quale "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune". Si tratta, come è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche*

funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche».

15) La Fondazione è amministrazione aggiudicatrice e organismo di diritto pubblico in quanto:

- i) istituita con decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, articolo 67 per soddisfare specificatamente esigenze di formazione superiore, formazione continua e ricerca, e dunque esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
- ii) dotata di personalità giuridica;
- iii) gli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza sono costituiti da membri nominati dallo Stato;
- iv) l'attività è finanziata in modo esclusivo dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra rappresentate, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concordemente convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Finalità e interesse pubblico comune alle Parti)

2.1. Il Ministero e la Fondazione ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nell'ambito della formazione avanzata, della formazione continua, della ricerca e della diffusione e divulgazione nel settore dei beni e delle attività culturali.

2.2. In particolare le Parti potranno promuovere la realizzazione di:

- a) iniziative funzionali allo sviluppo o all'ulteriore qualificazione professionale di competenze curatoriali, museografiche, manageriali, amministrative, imprenditoriali, di tutela e gestione del territorio, comunicative e promozionali nel settore dei beni e delle attività culturali;

- b) progetti di ricerca e pubblicazioni volte all'avanzamento della conoscenza negli ambiti di competenza del Ministero;
- c) ogni ulteriore iniziativa promozionale, di divulgazione, sperimentazione, sostegno all'innovazione, diffusione della conoscenza nel campo della gestione, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali.

Articolo 3

(Durata)

- 3.1. La presente Convenzione decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale ad opera della parte che per ultima ha provveduto alla sottoscrizione ed avrà termine il 31 dicembre 2024, salvo diverso accordo fra le Parti.

Articolo 4

(Attuazione della Convenzione)

- 4.1. Le iniziative di comune interesse saranno disciplinate da **Accordi operativi** con i quali saranno definiti gli impegni di ciascuna Parte, l'articolazione e la pianificazione delle azioni, nonché i tempi di esecuzione delle attività e l'impiego delle risorse.
- 4.2. Fatte salve le attività che vedranno coinvolta la Scuola Nazionale dell'Amministrazione in forza di diversi accordi da perfezionarsi con quest'ultima, le Parti, al fine di realizzare le attività derivanti dalla presente Convenzione, possono avvalersi della collaborazione di altri soggetti a fronte di un comune accordo nel rispetto della normativa vigente.
- 4.3. Eventuali movimentazioni finanziarie tra le Parti relative allo svolgimento delle attività inerenti la presente Convenzione si configureranno solo in termini di ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte.
- 4.4. Le Parti, durante l'esecuzione della presente Convenzione, si impegnano all'osservanza delle normative vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la

realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 5

(Riservatezza e trattamento dei dati personali)

- 5.1. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione ad essa in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata della Convenzione stessa.
- 5.2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione.
- 5.3. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione sarà effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità ed indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

Articolo 6

(Revisione dei contenuti oggettivi della Convenzione - Recesso)

- 6.1. Qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico o venga effettuata una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente perseguito con la presente Convenzione, le Parti si impegnano a verificare, in virtù del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra amministrazioni e ai fini della conservazione del presente accordo, la possibilità

di revisionarne i contenuti oggettivi e di rideterminarli per renderli conformi al mutato assetto di interessi pubblici intervenuto in costanza di rapporto. La revisione dei contenuti oggetto della Convenzione, debitamente sottoscritta da entrambe le Parti, dovrà essere prodotta esclusivamente in forma scritta e sarà vincolante per le Parti.

- 6.2. La Fondazione si impegna a comunicare al Ministero le eventuali richieste di adesione di nuovi soci Fondatori o di partecipazione di nuovi associati alla Fondazione stessa. La comunicazione di cui al precedente periodo è effettuata tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Ministero può recedere dalla presente Convenzione dando preavviso nel termine di 30 giorni prima della comunicazione di recesso qualora vengano meno i presupposti di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 7

(Comunicazioni)

- 7.1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuate per iscritto, agli indirizzi e destinatari seguenti:

Per il Ministero:

Segretario Generale

Pec: mbac-sg@mailcert.beniculturali.it

Per la Fondazione:

Direttore

Pec: scuoladelpatrimonio@pec.it

Articolo 8

(Foro competente)

- 8.1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Ministero e la Fondazione nel corso dell'esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 9

(Disposizioni finali)

- 9.1. La presente Convenzione dovrà essere registrata presso i competenti organi di controllo qualora previsti.
- 9.2. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del codice civile.

Roma, 12 novembre 2019

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
E PER IL TURISMO
Il Segretario generale
Dott. Salvatore Nastasi

FONDAZIONE SCUOLA
DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
Il Commissario straordinario
Arch. Carla Di Francesco

Firmato digitalmente da

**SALVATORE
NASTASI**

O = MIBACT

Firmato digitalmente da

Carla Di Francesco

CN = Di Francesco Carla
O = Fondazione scuola dei beni e delle
attività culturali
T = Commissario Straordinario
C = IT

Cantiere Città 2
Un percorso di valorizzazione per le città finaliste a
“Capitale italiana della cultura” 2025
Scheda progetto

aprile 2023

1. Sintesi

“Cantiere Città” è un progetto di consolidamento delle competenze volto alla valorizzazione dei progetti culturali presentati dalle città finaliste a “Capitale italiana della cultura”, che ha avuto una prima edizione per le città candidate a Capitale italiana della cultura 2024, svolto nel corso del 2022, e viene riproposto oggi per le finaliste all’edizione per la capitale del 2025.

“Cantiere Città”, arrivato alla sua seconda edizione, sperimenta un modello di percorso applicativo di consolidamento delle competenze, rivolto ad un ampio ventaglio di attori interessati a collaborare per realizzare un piano di sviluppo delle città a base culturale. Il progetto presenta una duplice occasione: da un lato, crea delle occasioni di crescita per le città finaliste; e dall’altro, consente alla Fondazione di confrontarsi direttamente con professionisti e operatori culturali che ricoprono posizioni differenti nel mondo della progettazione. Infine, il progetto permette di conoscere più in dettaglio le pratiche applicate di gestione e valorizzazione degli *asset* culturali in ambito urbano su tutto il territorio nazionale.

Per l’anno si sta ipotizzando inoltre di affiancare a Cantiere città 2, una “Special edition” dedicata a Bergamo e Brescia, insieme Capitale italiana della cultura 2023, con un percorso di accompagnamento sugli aspetti metodologici relativi alla valutazione.

2. Destinatari

Il progetto è rivolto alle 10 città finaliste del programma “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025 e vuole coinvolgere i rappresentanti delle città, i progettisti del dossier e gli altri portatori di interesse individuati dai Comuni. Si tratta di professionisti che, da posizioni professionali differenti (in quanto espressione delle amministrazioni pubbliche, delle industrie culturali e creative, del terzo settore e della società civile), lavorano nell’ambito culturale.

3. Obiettivi

Il progetto persegue i seguenti obiettivi principali:

1. promuovere l’attuazione dei programmi culturali di tutte le città finaliste;
2. facilitare la creazione di reti territoriali e partenariati con gli enti pubblici, privati e con il terzo settore;
3. contribuire alla crescita della capacità di pianificazione degli operatori culturali;
4. individuare nuove buone pratiche di valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
5. promuovere la co-progettazione culturale;
6. disseminare i risultati conseguiti e aumentare la partecipazione civica e il coinvolgimento del pubblico.

4. Schema di attività

La seconda edizione del progetto “Cantiere Città” seguirà la struttura della sua prima edizione e sarà quindi articolato in un programma individuale di tre workshop per ciascuna città e un percorso comune destinato a tutte le città finaliste. I temi da affrontare lungo il percorso di accompagnamento saranno il risultato di una co-progettazione realizzata con le città partecipanti in occasione della masterclass di apertura in presenza.

Il percorso per tutte le città finaliste sarà articolato così:

- due masterclass di 2 giornate ciascuno da realizzare, in presenza, in plenaria. Il primo incontro sarà organizzato dopo la designazione della “Capitale italiana della cultura” per l’anno 2025, e sarà una

occasione di presentazione del programma del Ministero e della Fondazione. La masterclass finale sarà dedicato a trarre le fila dell'esperienza di tutte e 10 le città.

- Saranno realizzati tre minicorsi online articolati in tre appuntamenti ciascuno, sempre su temi condivisi con le città finaliste.

Nel corso dell'anno verrà inoltre realizzato, per ognuna delle città finalista, un calendario di tre workshop, di cui uno in presenza, volti a supportare l'implementazione dei progetti proposti in sede di selezione, tenendo conto delle diverse realtà territoriali e delle relative contingenze ed esigenze.

Cantiere città 2 sarà supportato da un progetto di comunicazione e dalla documentazione video che troverà un primo canale di diffusione nel sito della Fondazione; gli interventi degli esperti coinvolti, sia per i minicorsi sia per l'accompagnamento alle città finaliste, saranno poi raccolti in un volume.

5. Fasi

Il progetto verrà realizzato con le seguenti fasi:

1. creazione del Gruppo di lavoro, in collaborazione con il Ministero;
2. raccolta e analisi della documentazione prodotta dalle città candidate;
3. svolgimento delle masterclass in presenza (percorso comune);
4. svolgimento dei workshop (percorso individuale);
5. svolgimento dei minicorsi online;
6. elaborazione volume.

6. Output

- Due masterclass di due giornate all'inizio e alla fine del progetto per le 10 città finaliste, più 3 minicorsi di 3 appuntamenti ciascuno durante l'anno;
- Due workshop online e uno in presenza specifici per ognuna delle città;
- Un video per ogni città partecipanti e un video complessivo che riassume l'esperienza;
- Una pubblicazione che raccolga gli interventi degli esperti coinvolti nel progetto.

7. Gestione della progettazione

La progettazione sarà svolta dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali in stretto coordinamento con il Ministero della cultura – Segretariato generale, nel rispetto della tempistica concordata.

8. Tempi

	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
Creazione Gruppo di Lavoro									
Analisi documentazione									
Masterclass in presenza (percorso comune)									
Svolgimento workshop (percorso individuale)									

Minicorsi online									
Video-documentazione									
Elaborazione volume									

Cantiere Città 2 – Special Edition BGS2023

La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali accompagna la Capitale 2023 con un percorso dedicato alle metodologie di valutazione dei progetti culturali.

Per fare sì che un progetto di valutazione dia risultati significativi è necessario che venga pianificato insieme allo svolgersi del progetto stesso, dato che agire *ex post* permetterebbe di raccogliere solo alcune tipologie di dati e, su alcuni settori, non permetterebbe di cogliere i cambiamenti più qualitativi che, per l'ambito culturale, possono anche essere i più interessanti.

A questo fine sarà interessante gettare, nel corso del 2023, le basi dell'attività valutativa che le città potranno poi completare una volta terminato l'anno di Bergamo Brescia Capitale italiana della cultura.

1. Schema di attività

Il lavoro si articolerà attraverso 3 workshop laboratoriali organizzati in presenza presso le due città (le sedi saranno definite successivamente), dedicati a gruppi target selezionati in accordo con le città capitali.

Ai workshop prenderanno parte componenti delle Amministrazioni coinvolte, ma anche i responsabili di progetti specifici, enti economici e del terzo settore. Il lavoro sarà svolto in maniera laboratoriale, con casi di applicazione pratici e richiedendo una attiva partecipazione degli operatori presenti. Si stima quindi che i singoli workshop siano aperti ad un massimo di 30 partecipanti, provenienti da entrambe le città. In linea di principio sarebbe ottimale che chi aderisce abbia la possibilità di seguire l'intero percorso.

I workshop saranno tematici e affronteranno:

- 1) **La metodologia** di valutazione dei progetti culturali: una rassegna metodologica e una disamina dei punti di forza e debolezza di ognuno dei modelli. Prime considerazioni su quale tipo di valutazione meglio si adatta ai progetti specifici che si intende valutare
- 2) **Il quadro degli obiettivi e dei risultati attesi:** come tradurre gli obiettivi strategici in obiettivi misurabili e risultati attesi, come organizzarli secondo le priorità dei soggetti attuatore, come individuare gli ambiti e le metriche per registrare un cambiamento
- 3) **Gli strumenti:** il percorso si conclude con l'individuazione degli strumenti da mettere in campo per la rilevazione da compiere a seguito della conclusione del progetto.

2. Fasi

Il progetto verrà realizzato con le seguenti fasi:

1. creazione del Gruppo di lavoro, in collaborazione con il Ministero;
2. analisi di dettaglio della progettualità di Bergamo Brescia Capitale della cultura 2023;
3. progettazione dei workshop;
4. svolgimento dei workshop.

3. Output

- Tre workshop in presenza.
- Uno o più schemi di progetti di valutazione realizzati dai partecipanti ai workshop.

4. Tempi

	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic
Creazione Gruppo di Lavoro	■								
Analisi documentazione	■	■							
Progettazione workshop	■	■	■						
Svolgimento workshop			■	■	■	■	■	■	■

Cantiere Città 2: Budget complessivo (stima)

N.	Voci di costo	Compenso (senza IVA e oneri)	Costo complessivo FSBAC	Costo complessivo MiC
1	Percorso comune		79.344,56 €	0,00 €
1.1	Esperti che seguono l'intero percorso delle città		22.838,40 €	0,00 €
1.1.1	<i>Esperto 1</i>	6.000,00 €	7.612,80 €	0,00 €
1.1.2	<i>Esperto 2</i>	6.000,00 €	7.612,80 €	0,00 €
1.1.3	<i>Esperto 3</i>	6.000,00 €	7.612,80 €	0,00 €
1.2	Prima Masterclass in presenza		20.000,00 €	0,00 €
1.3	Ultima Masterclass in presenza		15.000,00 €	0,00 €
1.4	Minicorsi online su tre temi, con 3 appuntamenti ciascuno		21.506,16 €	0,00 €
1.4.1	<i>Minicorso 1</i>	5.650,00 €	7.168,72 €	0,00 €
1.4.2	<i>Minicorso 2</i>	5.650,00 €	7.168,72 €	0,00 €
1.4.3	<i>Minicorso 3</i>	5.650,00 €	7.168,72 €	0,00 €
2	Percorso individuale		3.000,00 €	0,00 €
2.1	Trasferte Fondazione (10 workshop in presenza)		3.000,00 €	0,00 €
3	Cantiere BGBS2023		14.088,00 €	0,00 €
3.1	<i>5 workshop</i>	10.000,00 €	12.688,00 €	0,00 €
3.2	<i>Trasferte Fondazione</i>		1.400,00 €	0,00 €
4	Spese trasversali		3.567,44 €	25.000,00 €
4.1	Servizio di grafica (aggiornamento identità visiva, materiali per il workshop, impaginazione pubblicazione esiti, banner roll-up, etc.)	4.600,00 €	0,00 €	5.612,00 €
4.2	Documentazione video	10.000,00 €	0,00 €	12.200,00 €
4.3	Spese di tipografia e di stampa (pubblicazione, materiali di comunicazione, poster, banner roll-up, etc)	5.891,80 €	0,00 €	7.188,00 €
4.4	Revisione editoriale	2.100,00 €	2.562,00 €	0,00 €
4.5	Varie		1.005,44 €	0
TOTALE			100.000,00 €	25.000,00 €
			125.000,00 €	